

STATUTO

VENERE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA ANGILLA
VECCHIA SN

Numero REA: PZ - 125159

Codice fiscale: 03486000718

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'
"VENERE COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Scopi - Oggetto

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione "VENERE COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa ha sede in Potenza all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea straordinaria.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Potenza è di competenza dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 2

La società avrà la durata fino al 2056 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine.

ARTICOLO 3

La cooperativa non ha scopo di lucro e, conformemente alla legge n. 381/91, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, commerciali, industriali e di servizi - tesi a realizzare l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate quali disabili fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamenti tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, che necessitano di aiuto per il loro inserimento sociale e lavorativo attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato quali utenti - partecipano alle diverse forme all'attività della cooperativa.

I soggetti svantaggiati devono costituire il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/91.

Ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381:

la società ha per oggetto lo svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione e potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- a) attività e servizi di riabilitazione;
- b) gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza, e socializzazione ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- c) gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, tanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- d) attività di formazione e consulenza;
- e) attività e servizi di assistenza domiciliare;
- f) attività di assistenza infermieristica e sanitarie a carattere domiciliare,

oppure realizzata entro centri di servizio:

- g) gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- h) gestione di centri di accoglienza per donne che abbiano subito violenze;
- i) servizi e centri di riabilitazione;
- l) gestione di corsi di formazione e riqualificazione intesi a dare ai soci e ai non soci ed agli operatori strumenti e capacità e/o qualifiche professionali idonee a favorire il reinserimento nella società delle persone a rischio, disagiate o coinvolte in situazione di emarginazione;
- m) servizi di Telesoccorso, Telemedicina e Teleassistenza;
- n) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- o) trasporti pubblici di persone per conto di enti pubblici e di privati con mezzi propri o in fitto o in comodato o di altra natura - in genere; messa a disposizione di enti pubblici e morali che operano nel campo socio-sanitario di autisti, portantini, barellieri, infermieri accompagnatori, assistenti domiciliari e non, operai generici;
- p) assistenza e cura, a domicilio o in luoghi appositi, di anziani, handicappati o persone in stato di necessità e tutela;
- q) assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, centri sociali e formativi;
- r) assistenza infermieristica e riabilitativa;
- s) servizio di accompagnamento agli anziani e malati nei luoghi dove vengono effettuate le terapie;
- t) trasporto in ospedale e luoghi di ammalati e feriti con mezzi della cooperativa;
- u) assunzione in appalto, od altra forma, incarichi da enti pubblici e privati per lo svolgimento di servizi di pulizia in tutte le strutture sanitarie o connesse all'attività;
- v) contribuzione alle iniziative degli enti locali, tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, cioè la famiglia, l'anziano, il bambino, l'infermo, l'handicappato, nonché iniziative che sul territorio siano prese a favore di detti cittadini;
- gestione di ritrovi, colonie e strutture residenziali per l'infanzia e gli anziani;
- z) gestione di asili nido, pubblici e privati.

Tutte le suddette attività potranno essere svolte a carattere domiciliare o presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici, privati o da altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, purchè funzionalmente collegate alle attività precedentemente indicate, e con organizzazione amministrativa separata fra le gestioni, la società potrà, al fine di conseguire l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate e di giovani che necessitano di aiuto per il loro inserimento sociale e lavorativo, svolgere le seguenti ulteriori attività economiche:

- gestione di asili nido, ludoteche, scuole materne, dopo-scuola, pre-post scuola e sostegno, servizio di baby sitting, su richiesta di istituti scolastici, centri estivi, residenze per la gioventù, case dello studente, case di accoglienza, anche collaborando con Enti locali e territoriali, istituzionali

ecclesiali e con équipes di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogiche e riabilitative moderne;

- promozione, gestione ed organizzazione di feste, convegni, spettacoli pubblici e privati, gite, escursioni, attività sportive per un migliore impiego del tempo libero;

- attività di custodia, vigilanza e di manutenzione di parcheggi, depositi bagagli, musei e pinacoteche, biblioteche, impianti sportivi, parchi e parchi gioco sia pubblici che privati;

- assunzione di lavori di manutenzione e di pulizia in genere ed in particolare:

a) servizi di pulizia, manutenzione e guardiania di giardini pubblici e privati, ville, parchi e località di interesse turistico e sociale e del verde pubblico in generale, servizi di nettezza urbana, ivi comprese le strutture a servizio degli utenti delle aree assegnate alla cooperativa (in gestione, affidamento o convenzione);

b) servizi di pulizia per edifici privati e di Enti pubblici e privati, statali, parastatali, assumendo tali lavori sia mediante trattative private che partecipando ad appalti, gare, licitazioni private e pubbliche;

c) servizi facchinaggio, lettura contatori;

- trasporti di cose e persone, ivi compreso il servizio di trasporto e accompagnamento su scuolabus e servizi similari;

- gestione di servizi di manutenzione di verde pubblico e privato;

- gestione di vivai, anche sperimentali e specializzati, centri di germinazione, garden center, erboristerie, laboratori artigianali locali;

- commercializzazione di prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio, ivi compresi attrezzi da lavoro agricolo, piante di ogni genere, sementi, concimi, antiparassitari, fitofarmaci e quant'altro necessario all'adeguato svolgimento dell'attività;

- gestione di mense aziendali e scolastiche, bar, ristoranti, catering, enoteche, spacci e punti di ristoro in genere, con somministrazione di alimenti e bevande;

- gestione di strutture per il tempo libero, ad esempio centri per vacanze, stabilimenti balneari, ostelli per la gioventù, campeggi, rifugi, strutture ed attività inerenti il commercio etico ed equosolidale, G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale);

- attività di accompagnatori turistici ed escursionistici;

- attività cinofile, dog sitter e pet therapy;

- organizzazione e/o gestione di centri informativi e circoli culturali, centri sociali, centri sportivi con organizzazione di manifestazioni sportive, tornei, percorsi vita, aree benessere, orienting, librerie, biblioteche, centri di lettura, consultori familiari e quant'altro necessario ed utile per favorire il dialogo culturale e la partecipazione responsabile alla vita sociale;

- organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio, cineforum, musico/terapia, convegni e ogni altra iniziativa utile alla formazione e alla istruzione dei soci e di chiunque voglia usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa;

- produzione, distribuzione e diffusione di pubblicazioni scritte e audiovisive stampati in proprio o per conto terzi;

- promozione, con l'ausilio dei soci volontari, di attività di volontariato sociale, con raccolta di fondi per beneficenza;

- gestione di corsi di formazione professionali, corsi tecnici, laboratori e quant'altro necessario ed utile per promuovere lo sviluppo fisico e morale dei soci e di chiunque voglia usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché, compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi ed ONLUS, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella sopra elencata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi speciali e comunque sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere dallo Stato, da Enti Pubblici, da società e da privati in genere, lavori ed appalti di servizi, sia per asta, pubblica, sia per licitazione privata, sia per trattativa privata che a mezzo di convenzioni;
- b) assumere interessenze per partecipazione, sotto qualsiasi forma in altre ONLUS, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale;
- c) acquistare, noleggiare, permutare macchine, impianti, attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonché cedere e vendere quelli esuberanti;
- d) acquistare, vendere e permutare beni immobili, nonché assumerli e concederli in affitto;
- e) dare adesione e partecipazione ad enti di organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- f) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti e società cui la cooperativa aderisce e/o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- g) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitati ai soli soci ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. I soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

ARTICOLO 5

I soci possono essere:

1. soci ordinari - che condividono le finalità della cooperativa e ne promuovono le attività;
2. soci lavoratori che prestano la loro attività ricevendo una retribuzione;
3. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
4. soci sovventori che, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative, partecipano a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 6

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda all'organo amministrativo.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve contenere:

- a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
- b. indicazione della quota sottoscritta;
- c. dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;
- d. impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- e. impegno a versare la quota sottoscritta.

Trattandosi di persone giuridiche ed enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società oppure dal presidente pro tempore dell'associazione e deve contenere:

1. indicazioni della denominazione o ragione sociale e della sede;
2. indicazioni dell'importo della quota sottoscritta;
3. dichiarazione di accettazione dello statuto sociale, alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
4. l'impegno di versare la quota sociale sottoscritta e il nome del delegato che rappresenta l'impresa socia.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

ARTICOLO 7

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo amministrativo entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato con lettera raccomandata.

Trascorso tale termine di due mesi, se non è stata comunicata alcuna risposta, la domanda deve intendersi respinta.

Il nuovo ammesso deve versare la quota sociale sottoscritta, nonché l'importo del sovrapprezzo di essa stabilito a norma dell'articolo 17.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

ARTICOLO 8

I soci sono obbligati:

- a. al versamento della quota sottoscritta e dell'importo dell'eventuale sovrapprezzo di essa nei termini indicati all'articolo 18;
- b. a osservare lo statuto e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c. a contribuire al perseguimento degli scopi partecipando all'attività sociale nelle norme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione.

Nel caso di morte di un socio hanno diritto al rimborso della quota versata dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi che non richiedano la restituzione della quota versata dal defunto nel termine di un anno dalla morte decadono da ogni diritto sulla quota stessa che sarà devoluta alla riserva ordinaria.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 c.c. e salvo quanto stabilito all'articolo 5 per il socio sovventore, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai sensi dell'articolo 5, o che non si trovi più in condizione, sia per motivi oggettivi che soggettivi di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimano il recesso.

ARTICOLO 11

La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate all'articolo 5, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

ARTICOLO 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio che:

- a. non osserva le disposizioni statutarie;
- b. si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 c.c.;
- c. senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere al collegio arbitrale.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione: esso non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 14

Al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, e agli eredi del socio defunto la liquidazione della quota versata avrà luogo sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio in misura però mai superiore al valore nominale della quota stessa. La liquidazione avverrà entro un mese dall'approvazione del suddetto bilancio. In ogni caso, il consiglio di amministrazione potrà quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

TITOLO III

Patrimonio sociale

ARTICOLO 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro cinquanta (euro 50,00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b. dalla riserva legale;
- c. dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo delle quote di cui all'art. 17;
- d. da eventuali riserve straordinarie.

ARTICOLO 16

Il fondo di riserva legale è costituito:

- a) dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale di cui all'art. 20;
- b) dalle quote non rimborsate ai sensi dell'art. 10.

ARTICOLO 17

Il nuovo ammesso oltre all'importo della quota sottoscritta dovrà eventualmente versare una somma a titolo di sovrapprezzo di questa che potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione che ne determinerà l'ammontare tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Al versamento di detto sovrapprezzo sono tenuti anche i soci che sottoscrivono nuove quote nel corso dell'esistenza

della società.

ARTICOLO 18

L'importo della quota sottoscritta e del relativo eventuale sovrapprezzo deve essere versato all'atto della sottoscrizione.

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo salvo quanto previsto dalle legge per i soci sovventori.

TITOLO IV

Esercizio sociale e bilancio

ARTICOLO 19

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo ne provvede alla compilazione del bilancio di esercizio previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

ARTICOLO 19 bis

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni in misura non superiore cento (30%) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità e/o alla quantità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:

integrazioni dei compensi;

aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 20 del presente statuto.

ARTICOLO 20

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del tre per cento (3%);

c) non meno del venti per cento (20%) alla riserva ordinaria;

d) all'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 2636 c.c., secondo comma, e dall'art. 11 della legge 59/1992 ed eventuali successive modificazioni;

e) un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalla legislazione vigente ai fini dell'esistenza dei requisiti della mutualità prevalente;

f) ad aumento gratuito del capitale ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

g) ad eventuali riserve straordinarie;

h) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

Organi sociali

ARTICOLO 21

Sono organi della società:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c) Il collegio dei sindaci.

Assemblea

ARTICOLO 22

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria convocata dall'organo amministrativo ogni anno entrò quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o quando particolari esigenze lo richiedano in un termine in ogni caso non superiore ai sei mesi come previsto dall'art 2364 c. c.

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio di esercizio e la relazione dell'organo amministrativo;
- b nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- c. determina il compenso di amministratori e sindaci;
- d. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea ordinaria, nel rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti e nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno. I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea: in quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. Le assemblee straordinarie sono convocate per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse.

ARTICOLO 23

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno e da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria, almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si tenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 24

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida prima

convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

ARTICOLO 25

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

- uno (1) voto per conferimento non superiore ad Euro duemila (€ 2.000,00);
- due (2) voti per conferimento non superiore ad Euro cinquemila (€5.000,00);
- tre (3) voti per conferimento non superiore ad Euro diecimila (€ 10.000,00);
- quattro (4) voti per conferimento non superiore ad Euro ventimila (€20000,00);
- cinque (5) voti per conferimento superiore ad Euro trentacinquemila (€ 35.000,00).

Il totale dei voti a essi attribuiti non deve in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Se in conseguenza della riduzione del capitale per diminuzione del numero dei soci ordinari o per perdite, il totale dei voti spettanti ai soci sovventori risulta superiore al terzo di tutti i voti, dalla data di constatazione da parte degli amministratori di quanto sopra sono dichiarati privi di validità i voti multipli spettanti a ciascun socio sovventore.

Entro due anni la cooperativa dovrà ristabilire il rapporto tra voti spettanti ai soci ordinari e voti spettanti ai soci sovventori. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, che devono essere menzionate nel verbale e devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

ARTICOLO 26

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario: il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal
notaio.

Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 27

Il consiglio di amministrazione è composta da un numero variabile da 3 a 5 consiglieri da eleggersi tra i soci. Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori di cui all'art 5. La maggioranza degli amministratori deve però essere rappresentata dai soci ordinari. L'elezione a consigliere da parte dell'assemblea deve avvenire all'unanimità in sede di prima convocazione e a maggioranza relativa in sede di seconda convocazione. A parità di voti tra socio fondatore e socio non fondatore si considera eletto di preferenza il socio fondatore indipendentemente dalla quota sociale da questi detenuta. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione: durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro un presidente ed eventualmente un vicepresidente. Agli amministratori l'assemblea potrà assegnare un'indennità di carica e un compenso per l'attività svolta. Il consiglio può delegare, determinandone nella deliberazione di nomina, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori.

ARTICOLO 28

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta la domanda da almeno due consiglieri. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi almeno un giorno prima della riunione ne siano informati. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

ARTICOLO 29

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto, tra l'altro, spetta all'organo amministrativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b. redigere i bilanci;
- c. redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. conferire procure sia generali che speciali, in base alla facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione dall'articolo 31;
- f. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- g. dare l'adesione della società a organismi associativi e consortili, assumere (come attività non prevalente) partecipazioni in altre società per il miglior conseguimento del progetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
- h. deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- i. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'assemblea.

ARTICOLO 30

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 31

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a impiegati della società. Nell'assenza o impedimento del presidente tutte - le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

Collegio sindacale

ARTICOLO 32

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la Società è controllata da un collegio sindacale.

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.

La corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio soci.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatare nell'apposito libro verbali.

ARTICOLO 34

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee, e durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

ARTICOLO 35

Ogni controversia che potesse sorgere tra i soci ovvero tra i e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti della provincia di Potenza il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Esso deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente Statuto.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VI

Requisiti mutualistici

ARTICOLO 36

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quella stabilita, dalla legge. Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, sarà devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso la cooperativa risultasse aderente a un'associazione che abbia provveduto alla costituzione di un fondo mutualistico; altrimenti sarà devoluto a norma dell'art. 26, lettera c), del DLCP 14 luglio 1947, n. 1577 e successive modificazioni, secondo quanto verrà deciso dai liquidatori. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VII

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 37

In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.26, penultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

ARTICOLO 38

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Titolo VI del Libro Quinto del codice civile e in quanto compatibili, alle norme in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato:

Gerardi Carmela;

Francesco Bianchini Notaio, segue sigillo